

Codice evento: 167399
FPC: MATERIA D.4.19
FRL: NON VALIDO



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

IL SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PMI E DEL CONSUMATORE

Lunedì 27 gennaio 2020
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

PROGRAMMA

Saluti e introduzione dei lavori:

Luca ASVISIO - *Presidente dell'ODCEC di Torino*

Roberto FRASCINELLI - *Presidente della Fondazione Piccatti-Milanese*

Relatori:

Carlo REGIS

Dottore Commercialista e Referente OCC MO.TO

Ernesto RAMOJNO

Dottore Commercialista e Presidente del CdA della Fondazione LA SCIALUPPA- CRT-ONLUS

Alessandro BAUDINO

Avvocato Civile, membro della Associazione Italiana Professionisti Collaborativi

IL SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PMI E DEL CONSUMATORE 27 gennaio 2020

Nell'imminenza dell'adozione del primo decreto correttivo al D. Lgs. 14/2019 che entrerà in vigore il 14 agosto 2020 e che rappresenta una vera e propria *rivoluzione* per la nostra professione, i temi sui quali il programma di formazione che l'ODCEC di Torino dovrà soffermarsi sono, in sintesi, così riassumibili:

1. la crisi economico-finanziaria dell'impresa;
2. le misure di allerta e la composizione assistita della crisi;
3. il sovraindebitamento della PMI e del CONSUMATORE;
4. gli accordi in esecuzione del piano attestato ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 56;
5. gli accordi di ristrutturazione;
6. il concordato preventivo;
7. la liquidazione giudiziale;
8. il concordato nella liquidazione giudiziale.

Per una prima disamina del punto 3, specie con riferimento alla procedura di sovraindebitamento del CONSUMATORE, **lunedì 27 gennaio 2020 ore 17-19 presso la sede dell'ODCEC in Torino, via Carlo Alberto n. 59** si terrà un incontro nel corso del quale verrà illustrata la disciplina della legge 17.01.2012 n. 3 e degli organismi di composizione della crisi ai sensi del D.M. 24.9.2014 n. 202, come aggiornata dalle disposizioni degli artt. 65 e ss. Del D. Lgs. 14/2019.

Assumono in questo nuovo quadro normativo particolare importanza:

- l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC Modello Torino) cui il debitore può rivolgersi esclusivamente per avviare la procedura;
- le modalità di attribuzione del compenso, che è fissato in base all'entità del passivo e dell'attivo realizzato ai sensi ed entro i limiti definiti dal regolamento e dal Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30 e s.m.

Occorre a questo proposito osservare che gli strumenti introdotti dal CCII avranno l'effetto di dare origine ad un importante nuovo filone di attività, in particolare per i colleghi più giovani, oltretutto un'opportunità per valorizzare - anche sotto il profilo sociale- il ruolo della nostra professione, in linea con la finalità della nuova normativa volta a tutelare il valore delle imprese, granitire i livelli occupazionali e deflazionare i contenziosi.

Ai fini dell'assunzione di incarichi professionali in questa area di attività occorrerà tuttavia acquisire le specifiche competenze necessarie per gestire le delicate problematiche che insorgeranno, e che saranno caratterizzate da una forte connotazione di interdisciplinarietà. L'attività di assistenza all'imprenditore richiederà infatti la capacità e la competenza necessarie per analizzare i dati aziendali o personali; valutare con il debitore la natura e l'entità dei debiti stralciabili e verificare - anche sulla base della normativa di settore- i termini e le condizioni di una possibile rinegoziazione con gli istituti di credito; scegliere la conseguente modalità di accesso alla procedura; predisporre, sempre in cooperazione con il debitore, il piano di ristrutturazione del debito ovvero, ove ne sussistano i presupposti, attestare il piano da trasmettersi al giudice per l'omologa.

La procedura di negoziazione volta alla composizione delle crisi richiede inoltre l'osservanza dei principi enunciati dall'art. 4 del D.Lgs. 14/2019 rubricato "DOVERI DELLE PARTI", che recita: "1. *Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che li precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. 2. In particolare il debitore ha il dovere di (...) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Con questa disposizione (integrata dalle norme che impongono a tutte le parti coinvolte specifici doveri di riservatezza), il Legislatore ha dato alla negoziazione di fronte agli organismi di composizione delle crisi, alcune specifiche connotazioni (buona fede, trasparenza e riservatezza, appunto), che diversificano questa tecnica della tradizionale negoziazione avversariale e impongono ai consulenti l'acquisizione delle (nuove) competenze necessarie per negoziare e raggiungere un accordo "win win" con tutte le parti coinvolte e per gestire i delicati profili di responsabilità legati all'osservanza degli specifici obblighi sopra richiamati.

La procedura richiede inoltre apposite garanzie: per tale ragione a gli incontri interverrà anche la fondazione CRT-ONLUS ANTI USURA "LA SCIALUPPA" che illustrerà:

- i) il FONDO DI GARANZIA ORDINARIO (istituito e alimentato dai contributi del fondatore FONDAZIONE CRT);
- ii) il FONDO GARANZIA MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE (istituito e alimentato dai contributi versati dal Ministero ai sensi dell'art. 15 legge 108 del 7.3.1996).